

Assegnazione docenti ai plessi e alle classi, ecco le norme di riferimento.

“La norma prevede, IN SUCCESSIONE TEMPORALE E LOGICA, che **l'assegnazione dei docenti alle classi** da parte **del** dirigente scolastico avvenga **sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto e delle susseguenti proposte fatte dal collegio dei docenti**”.

(Tribunale **di** Agrigento, sentenza 2778 **del** 3.12.2004).

5 set 2021

Di

Lucio Ficara

-

11/07/2021

Tra il mese di luglio e quello di agosto, dopo le immissioni in ruolo, la disposizione dell'organico di fatto e dei posti in deroga per il sostegno, le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, i dirigenti scolastici andranno a predisporre le proposte di assegnazioni dei docenti ai plessi e alle classi. Queste assegnazioni dovrebbero essere decretate al primo collegio dei docenti, o al più tardi poco prima dell'inizio delle lezioni.

Norma di riferimento per assegnazione docenti alle classi

È utile sapere che per **l'art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94** il Consiglio di Circolo o di Istituto indica, altresì, **i criteri generali** relativi alla formazione delle classi, **all'assegnazione ad esse dei singoli docenti**, e che per **l'art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94** il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e

l'assegnazione ad esse dei docenti, **tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d'Istituto.**

Quindi appare chiaro che il dirigente scolastico debba tenere conto, nel momento che individua i docenti da assegnare alle classi, **dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio.**

La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d'obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera **ANAC n. 430 del 2016** tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l'assegnazione dei docenti alle classi.

Assegnazione dei docenti ai plessi

Il problema dell'assegnazione dei docenti ai plessi, non è da prendere in considerazione se i plessi si trovano tutti all'interno dello stesso comune, in quanto si presuppone che nessun disagio venga arrecato ai docenti l'avere le classi tutte in un plesso o tutte in un altro plesso. Il problema potrebbero insorgere se il docente dovesse operare su più plessi, avendo le classi divise tra i suddetti plessi, in tal caso il disagio dovrebbe essere compensato in sede di contrattazione di Istituto, prevedendo un qualche tipo di compensazione economica per il disagio dell'**itineranza tra i plessi** della scuola.

Se invece i plessi si trovassero su comuni diversi, allora bisogna fare attenzione a risolvere il problema in sede di contrattazione d'Istituto trovando dei criteri generali per l'assegnazione del posto su plesso ubicato in comune differente, tenendo conto delle graduatorie interne di Istituto e delle precedenze.

Rispetto delle graduatorie di Istituto

Nel CCNI mobilità 2019-2022 è chiarito che per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 , ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative

all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, **i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti**, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI mobilità 2019-2022.

Sentenza del giugno 2020

Con la sentenza n.154/2020 del Tribunale del Lavoro di Caltanissetta in cui una Dirigente scolastica è stata condannata per avere assegnato ad un docente delle classi in modo improprio e non conforme alla normativa vigente, si comprende che esistono delle norme ben precise di assegnazione dei docenti ai plessi ubicati in comuni differenti.

Assegnazione docenti ai plessi e alle classi: chi decide? Quali criteri?

1. ART. 10 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94

II CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO "indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi".

2. ART .7 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94

II COLLEGIO DEI DOCENTI "formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche,

tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto".

3. ART. 396 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94

"Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implicino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

[..] **In particolare cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto".**

"La norma prevede, IN SUCCESSIONE TEMPORALE E LOGICA, che l'assegnazione dei docenti alle classi da parte del dirigente scolastico avvenga sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto e delle susseguenti proposte fatte dal collegio dei docenti" (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004).

4. Sono MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA le seguenti:

assegnazione docenti ai plessi di una stessa autonomia scolastica per plessi al di fuori del comune della sede centrale, seguendo i criteri della continuità didattica e salvaguardando le precedenze.

Sono materia di confronto tra Dirigente Scolastico e rappresentanti sindacali.

- Assegnazione dei docenti ai plessi di una istituzione scolastica dello stesso comune.

SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI

- Il Consiglio di Circolo o d'Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti.
- **Il Dirigente, presidente del Collegio dei Docenti, convoca quest'ultimo a cui compete, come dettato dall'art. 13 lettera b) del decreto legislativo 297/94, la formulazione di proposte per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti.**
- In sede di contrattazione di istituto si stabiliscono le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e i criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi

5. CASI PARTICOLARI

- **ASSEGNAZIONE DELLA CATTEDRA ORARIO CON COMPLETAMENTO ESTERNO A SEGUITO DI CONTRAZIONE DI ORARIO AD UN DOCENTE GIÀ IN SERVIZIO SU CATTEDRA INTERNA**

Nel CCNI 19/22 mobilità si prevede prevede:

“Qualora, A SEGUITO DI CONTRAZIONE DI ORE NELL'ORGANICO DI DIRITTO, SI COSTITUISCA EX NOVO UNA CATTEDRA ORARIO CON COMPLETAMENTO ESTERNO DA ASSEGNARE AD UNO DEI DOCENTI GIÀ TITOLARI NELLA SCUOLA ED IN SERVIZIO SU CATTEDRA INTERNA NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell'art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all'art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenza ex art. 13 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto. ”

Criteri

1. Si tiene conto della graduatoria interna di istituto. Essa sarà aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto 2015 riferita ai titolari trasferiti in quella scuola dal 1° settembre 2015.
2. Per l'individuazione del docente si dovrà tener conto del seguente ordine:
 - docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
 - docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

I criteri sono quindi gli stessi con cui si costituiscono le graduatorie interne di istituto.

Esclusi (Art. 13 comma 3 lettera c)

Il diritto all'esclusione, dei beneficiari delle precedenza di cui al comma 2 (ovvero coloro che sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto perché rientrano nei punti I , III, V e VII dell'art. 7.1: disabilità e gravi motivi di salute, personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative, assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale e personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, **SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE PER LE CATTEDRE ORARIO COSTITUITE TRA SCUOLE DI COMUNI DIVERSI (O DISTRETTI SUB COMUNALI DIVERSI).**

Pertanto, se la cattedra si trasforma da interna in esterna e questo comporta l'assegnazione di spezzoni orario in scuole dello STESSO COMUNE, TUTTI I DOCENTI PARTECIPANO.

Se il completamento avviene con scuole **DI COMUNI DIVERSI**, i docenti che fruiscono delle precedenza di cui all'art. 13.2 e pertanto sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, continueranno a beneficiare dell'esclusione anche per l'assegnazione della cattedra esterna.

- **DOCENTE CHE USUFRUISCE DELLA LEGGE 104/92**

Gli artt. 13.1 e 13.2 del contratto di mobilità hanno una particolare attenzione per chi fruisce della legge 104/92 (in particolare disabilità personale e assistenza al disabile) disponendo per questi la precedenza nei movimenti a domanda e l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto. In particolare l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto ha proprio l'obiettivo di evitare che chi fruisce di tale legge non venga allontanato dalla sede di titolarità.

In realtà disposizioni analoghe sono già contenute nella stessa legge 104/92.

L'art. 33 commi 3 e 5 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina **AL DOMICILIO DELLA PERSONA DA ASSISTERE E NON PUÒ ESSERE TRASFERITO SENZA IL SUO CONSENSO AD ALTRA SEDE.**

Il comma 6 che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [art. 3 comma 3 handicap grave] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro **PIÙ VICINA AL PROPRIO**

DOMICILIO E NON PUÒ ESSERE TRASFERITA IN ALTRA SEDE, SENZA IL SUO CONSENSO.

I criteri fissati dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, e il contratto di istituto dovrebbero quindi affrontare nel dettaglio la questione in quanto non si potrebbe prescindere dalle disposizioni contenute nella legge.

Ricordiamo a tal proposito che la sentenza n. 417/2012 del Tribunale di Perugia ha sentenziato che il divieto di allontanamento dalla propria "sede" di servizio di cui all'art 33 comma 5 (assistenza al familiare) non sussiste se tale allontanamento è disposto nello stesso comune.

Pertanto, secondo tale sentenza il personale che assiste il disabile e in servizio nel plesso A può essere assegnato al plesso B sempre dello stesso comune. Ciò non lederebbe il diritto sancito **dall'art. 33 comma 5 della legge 104/92** e la contrattazione di istituto che prevedrebbe ciò sarebbe legittima.

Lo stesso principio è ovviamente valido per la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [**art. 3 comma 3** handicap grave].

Ciò in realtà è conforme a quell'interpretazione ormai consolidata (e contenuta anche nel CCNI) laddove per "SEDE" si intende "COMUNE". Pertanto, la "sede" indicata negli articoli sopra riportati ("**non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra "SEDE"**") deve essere intesa come comune.

Non è un caso, anche se si tratta di assegnazione di cattedra esterna a chi aveva già una cattedra interna, che il CCNI mobilità agli artt. 7/3 e 18/18 faccia una differenza tra l'assegnazione della cattedra esterna nello stesso comune e quella fuori comune prevedendo l'esclusione dell'assegnazione di tale cattedra ai beneficiari delle precedenza solo se la nuova assegnazione è fuori comune.

1. LA "LEGGE BRUNETTA"

È ormai risaputo che dopo l'entrata in vigore della "**legge Brunetta**" (decreto legislativo **n. 150** del **27/10/2009**) c'è chi sostiene che l'assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi sia una materia **sottratta alla contrattazione di istituto** e affidata esclusivamente al Dirigente scolastico, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista dai contratti nazionali.

**Sindacato di Base Unicobas Scuola & Università
Cosenza**